



COMUNE DI TAURIANOVA

(Provincia di Reggio Calabria)

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Approvato con deliberazione della C.S. n° 8 del 22.01.2014

Modificato con deliberazione della C.S. n° 57 del 22.07.2015

INDICE

CAPO I - OGGETTO E DEFINIZIONI

Art. 1 - Oggetto, riferimenti normativi

Art. 2 - Definizioni

Art. 3 - Finalità

CAPO II - NORMATIVA GENERALE

Art. 4 - Esercizio dell'attività

Art. 5 - Autorizzazione con posteggio

Art. 6 - Numero massimo posteggi per ditta

Art. 7 - Svolgimento dell'attività con posteggio - Obblighi e divieti

Art. 8 - *S.C.I.A. per l'esercizio del commercio in forma itinerante di tipo "B"*¹

Art. 9 - Svolgimento dell'attività in forma itinerante - Divieti

Art. 10 - Subingresso nella titolarità dell'autorizzazione

Art. 11 - Reintestazione dell'autorizzazione e della concessione dell'area

Art. 12 - Indirizzi generali in materia di orari

Art. 13 - Normativa igienico-sanitaria

CAPO III - MERCATI E POSTEGGI ISOLATI

Art. 14 - Ubicazione, localizzazione, caratteristiche, orari e prescrizioni dei mercati

Art. 15 - Trasferimento dei mercati

Art. 16 - Soppressione del mercato o di posteggi

Art. 17 - Ampliamento dei posteggi

Art. 18 - Migliorie

Art. 19 - Posteggi temporaneamente liberi - Assegnazione ai precari

Art. 20 - Presenze degli operatori commerciali

Art. 21 - Graduatorie di mercato

Art. 22 - Regolazione della circolazione veicolare

Art. 23 - Mercati straordinari

Art. 24 - Produttori agricoli

Art. 25 - Posteggi riservati a produttori agricoli

Art. 26 - Mercati all'ingrosso

¹ Rubrica così modificata con deliberazione della C.S. n° 57 del 22.07.2016

CAPO IV - FIERE

Art. 27 - Piano delle fiere

Art. 28 - Trasferimento della fiera

Art. 29 - Autorizzazione/concessione per la fiera

Art. 30 - Domanda di partecipazione alla fiera a titolo di precario

Art. 31 - Subingresso

Art. 32 - Presenze dei concessionari di posteggio

Art. 33 - Assegnazione dei posteggi non utilizzati

CAPO V - MANIFESTAZIONI STRAORDINARIE E SAGRE

Art. 34 - Manifestazioni straordinarie

Art. 35 - Concessioni temporanee in occasione di sagre e luna park

CAPO VI - SANZIONI

Art. 36 - Sospensione dell'autorizzazione d'esercizio

Art. 37 - Revoca e decadenza della concessione/autorizzazione del posteggio

Art. 38 - Sanzioni

CAPO VII - CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO

Art. 39 - Oneri e imposte per l'occupazione del posteggio

Art. 40 - Servizi a supporto del mercato

Art. 41 - Revoca della concessione del posteggio

CAPO VIII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 42 - Limiti per le zone aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale

Art. 43 - Commissioni di mercato

Art. 44 - Disposizioni transitorie

Art. 45 - Abrogazione di norme

Art. 46 - Entrata in vigore

CAPO I - OGGETTO E DEFINIZIONI

Art. 1 - Oggetto, riferimenti normativi

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche nel territorio comunale, al fine di soddisfare gli interessi dei consumatori e realizzare un adeguato equilibrio con le altre forme di distribuzione, tenuto conto delle caratteristiche socio-economiche del territorio, della densità della rete distributiva e della capacità di domanda e caratteristiche della popolazione residente.

2. Per quanto concerne la disciplina generale delle attività di commercio su aree pubbliche si rimanda espressamente alle seguenti disposizioni normative:

- art. 4, comma 4°, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e s.m.i., recante la *"Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"*;
- D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, e s.m.i., recante la *"Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59"* ed, in particolare, gli artt. 27/30;
- legge regionale 11 giugno 1999, n. 18, recante la *"Disciplina delle funzioni attribuite alla Regione in materia di commercio su aree pubbliche"*;
- deliberazione G.R. 7 giugno 2000, n. 308, recante *"Criteri per la razionalizzazione del commercio su aree pubbliche, ai sensi dell'art. 10, comma 1, della L.R. 11 giugno 1999, n. 18"*;
- D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, recante l'*"Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno"*;
- Intesa della Conferenza Unificata Stato-Regioni del 5 luglio 2012.

3. Per quanto concerne i requisiti igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche, si rimanda espressamente all'Ordinanza del Ministero della Sanità del 3 aprile 2002.

3. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si fa specifico riferimento alle disposizioni di legge e di regolamento vigenti nel tempo.

Art. 2 - Definizioni

1. Agli effetti del presente regolamento, si intendono per:

- a) «commercio su aree pubbliche»: l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche o sulle aree private delle quali il Comune ha la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
- b) «aree pubbliche»: le strade, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura, destinata ad uso pubblico;
- c) «mercato»: l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia disponibilità, attrezzata o meno, destinata all'esercizio dell'attività per uno o più giorni della settimana o del mese, per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;
- d) «autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche»: l'atto che abilita all'esercizio del commercio sulle aree pubbliche; viene rilasciato dal Comune in cui è ubicato il posteggio al commerciante o alla società di persone o alla società di capitali regolarmente costituite o alla cooperativa che opera nel posteggio; per gli operatori itineranti viene rilasciato dal Comune di residenza o dal Comune ove è posta la sede legale, o dal Comune ove il richiedente intende avviare l'attività;

- e) «posteggio»: la parte di area pubblica che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;
- f) «posteggio fuori mercato»: un posteggio destinato all'esercizio dell'attività commerciale e non compreso nei mercati;
- g) «concessione»: il titolo che consente, unitamente all'autorizzazione alla vendita, di occupare uno spazio pubblico nell'ambito di una manifestazione, di un mercato o di un posteggio isolato;
- h) «presenze effettive in un mercato»: il numero delle volte in cui l'operatore si è presentato nel mercato, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale, purché ciò non dipenda da sua rinuncia;
- i) «fiera»: manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune ha la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;
- j) «presenze effettive in una fiera»: il numero delle volte in cui un operatore ha effettivamente esercitato l'attività nella fiera, con l'utilizzo del posteggio per il periodo previsto;
- k) «spunta»: operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede all'assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati;
- l) «spuntista»: l'operatore che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare un posto non occupato dall'operatore in concessione;
- m) «produttori agricoli»: gli imprenditori agricoli che vendono al dettaglio i prodotti provenienti in misura prevalente dalle proprie aziende, ai sensi del D.Lgs. 18.05.2001, n. 228, e s.m.i.;
- n) «settore merceologico»: la suddivisione merceologica per categoria merceologica indicata sull'autorizzazione.

Art. 3 - Finalità

1. Il presente regolamento persegue le seguenti finalità:
 - a) favorire la realizzazione di una rete commerciale su aree pubbliche che assicuri la migliore produttività del sistema e un'adeguata qualità dei servizi da fornire al consumatore;
 - b) assicurare il rispetto della libera concorrenza, garantendo un equilibrato ed armonico sviluppo delle diverse tipologie distributive;
 - c) consentire la localizzazione delle aree mercatali in modo da consentire:
 - un facile accesso ai consumatori;
 - la salvaguardia e la sicurezza dell'attività commerciale in atto.
2. Il Comune di Taurianova, nel rispetto delle normative vigenti e del presente regolamento, potrà adottare provvedimenti relativi a:
 - a) definizione dei criteri generali per la determinazione delle aree da destinarsi all'esercizio del commercio su aree pubbliche e relativo numero dei posteggi, indicando quelli riservati ai produttori agricoli;
 - b) definizione dei criteri per l'assegnazione dei posteggi.

CAPO II - NORMATIVA GENERALE

Art. 4 - Esercizio dell'attività

1. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto su posteggi dati in concessione, in forma itinerante, su qualsiasi area pubblica non esplicitamente interdetta. La durata della concessione ed il rinnovo della stessa saranno determinati in riferimento a quanto previsto dall'art. 70, comma 5°, del D.Lgs. 59/2010.
2. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1°, è soggetto ad autorizzazione che può essere rilasciata esclusivamente a persone fisiche o a società di persone o a società di capitali regolarmente costituite o a cooperative.
3. L'autorizzazione di cui all'art. 28, comma 1°, lettera a), del D.Lgs. 114/1998, rilasciata da un Comune della Regione Calabria sede di posteggio, abilita i titolari della stessa anche all'esercizio dell'attività in forma itinerante nell'ambito del territorio della Regione, alla partecipazione in qualità di precario nei mercati della Calabria ed alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale.
4. L'autorizzazione di cui all'art. 28, comma 1°, lettera b), del D.Lgs. 114/1998 per l'attività in forma itinerante, abilita i titolari della stessa ad esercitare la propria attività su tutto il territorio nazionale, a partecipare alle fiere che si svolgono sul territorio medesimo, a partecipare alla spunta nei mercati e nei posteggi fuori mercato della Regione Calabria in qualità di "precari" ed alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, studio, cura, intrattenimento o svago.
5. Le autorizzazioni di cui ai commi 3° e 4° del presente articolo sono rilasciate, con riferimento ai settori merceologici alimentare e non alimentare, a chi è in possesso dei requisiti soggettivi previsti dall'art. 71 del D.Lgs. 59/2010. La concessione del posteggio può essere limitata, per il posteggio per cui è rilasciata, ad una specifica tipologia merceologica.
6. L'attività esercitata nelle aree demaniali non comunali è subordinata al permesso del relativo proprietario o gestore, che può stabilire le modalità e le condizioni di utilizzo. In tali aree l'attività di vendita è comunque possibile solo se il relativo posteggio è individuato nella deliberazione di cui al successivo art. 14 del presente regolamento.
7. L'operatore, per poter esercitare l'attività di vendita su area pubblica, deve esibire agli organi di controllo l'originale della relativa autorizzazione e se cittadino extracomunitario deve esibire altresì, a richiesta, la documentazione prevista dal Testo Unico sull'immigrazione; lo stesso vale per i dipendenti e i collaboratori presenti nel posteggio.

Art. 5 - Autorizzazione con posteggio

1. *L'autorizzazione per esercitare il commercio su area pubblica mediante utilizzo di posteggi dati in concessione, è rilasciata dal Responsabile del Settore competente in materia di commercio tenendo presente le varie tipologie:*
 - per il **Settore Non Alimentare** sulla base del possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 71 del D.Lgs. 59/2010, e s.m.i. e antimafia ai sensi del D.Lgs. 159/2011;
 - per il **Settore Alimentare** sulla base del possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 71 del D.Lgs. 59/2010, e s.m.i. e antimafia ai sensi del D.Lgs. 159/2011, nonché sulla base dei requisiti professionali previsti dall'art. 71, comma 6°, del D.Lgs. 59/2010 e modificato dal D.Lgs. 147/2012 e sul possesso dei requisiti igienico-sanitari del mezzo utilizzato per il trasporto e la vendita dei prodotti.

Le istanze per il rilascio dell'autorizzazione vanno trasmesse, tramite il Sistema telematico regionale CALABRIA SUAP, allo Sportello Unico Attività Produttive (S.U.A.P.) di Taurianova, individuato quale unico soggetto pubblico di riferimento territoriale, regolato dal D.P.R. 160/2010.

Costi: n. 2 marche da bollo da euro 16,00, fatte salve eventuali variazioni; diritti segreteria SUAP previsti con delibera C.S. n° 27 del 22.04.2015, fatte salve successive modificazioni e integrazioni e versamento con bonifico bancario all'ASP n. 5 RC per il Settore Alimentare².

2. Il titolare di autorizzazione deve comunicare ogni cambiamento relativo alla propria ditta (residenza, sede legale, variazioni di rappresentanza legale, forma societaria, ecc.) entro 30 (trenta) giorni dalla variazione, pena l'applicazione della sanzione di cui all'art. 38 comma 3°, del presente regolamento.

Art. 6 - Numero massimo posteggi per ditta

1. Fatti salvi i diritti acquisiti in applicazione dell'art. 5, comma 4°, della legge regionale 18/99, al fine di evitare il costituirsi di situazioni di controllo, all'interno di un mercato, ogni ditta non può essere concessionaria o subconcessionaria (per gestione o affitto d'azienda) di più di 1 (uno) posteggio. Tale limite opera anche nel caso in cui la ditta abbia ceduto in gestione il/i posteggio/i di cui sia concessionaria.

Art. 7 - Svolgimento dell'attività con posteggio - Obblighi e divieti

1. Ogni operatore commerciale deve utilizzare il posteggio per la vendita al dettaglio dei prodotti riferiti alla tipologia merceologica stabilita nella deliberazione di cui al successivo art. 14 del regolamento.

2. L'operatore ha l'obbligo di esibire l'autorizzazione in originale su richiesta dei competenti organi di controllo.

3. L'operatore non può rifiutare la vendita della merce esposta al pubblico per la quantità e la qualità richiesta dal compratore.

4. I prodotti esposti per la vendita devono indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee, così come previsto dall'art. 14 del D.Lgs. 114/98.

5. E' vietato occupare più spazio di quello concesso.

6. E' vietato unire due o più banchi ubicati in posteggi contigui.

7. E' vietato posizionare la merce per terra, fatto salvo per la vendita di calzature e di fiori, piante e prodotti ad essi accessori e complementari.

8. Qualora vengano messi in vendita prodotti usati, l'operatore ha l'obbligo di indicare tali prodotti con appositi cartelli ben visibili al pubblico, di misura non inferiore a cm 50x70 e di tenerli in settori separati dall'altra merce. I prodotti di abbigliamento usati, prima di essere posti in vendita devono aver subito un processo di sanificazione. A richiesta degli organi di controllo l'operatore ha l'obbligo di darne dimostrazione.

9. E' vietata la vendita di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione diverse da quelle poste in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità di cui all'art. 176, comma 1°, del R.D. n. 635/1940, nonché di vendere o esporre armi, esplosivi od oggetti preziosi; è vietata altresì la vendita di giochi pirici non consentiti.

10. E' vietato il deposito e l'uso di materiali infiammabili in genere e l'accensione di fuochi.

11. Le tende ed analoghe coperture dei banchi devono essere collocate in modo da lasciare libero ed agevole il passaggio, da non costituire pericolo e/o molestia e da non precludere

² Comma così sostituito con deliberazione della C.S. n° 57 del 22.07.2015

la visuale degli altri banchi e degli eventuali negozi adiacenti. La copertura non può sporgere più di m. 1,00 dall'area di posteggio sulla parte anteriore; sulle parti laterali e sulla parte posteriore del posteggio la sporgenza della tenda non deve comunque essere tale da invadere il posteggio attiguo, senza il consenso dell'assegnatario dello stesso.

12. Il "fronte vendita" del posteggio è da intendersi il lato o i lati confinanti con le aree di passaggio del mercato; l'operatore può organizzare la vendita su altri lati riducendo la propria struttura di vendita in modo da creare lo spazio per l'accesso del pubblico nell'ambito della propria area autorizzata; in ogni caso non può essere creato intralcio agli operatori confinanti, L'area di vendita non può in ogni caso essere organizzata in modo da incentivare il passaggio del pubblico su aiuole o aree verdi.

13. Qualora nel mercato sia stata predisposta la fornitura di energia elettrica, la fornitura di acqua e gli scarichi, è obbligatorio l'utilizzo degli stessi.

14. E' vietato mantenere luci accese qualora la luce naturale sia sufficiente; è altresì vietato l'uso dell'energia elettrica se non per il funzionamento delle bilance dei registratori di cassa e dell'illuminazione con lampadine a basso consumo, ed in periodo estivo per il funzionamento di piccoli ventilatori.

15 E' vietato usare megafoni, altoparlanti o altri mezzi di amplificazione sonora; l'uso di strumenti o riproduttori di suoni è consentito ai soli venditori di strumenti musicali, apparecchi radio, dischi, musicassette, CD e DVD, limitatamente al tempo di prova d'ascolto e con volume di suono moderato e tale da non determinare disturbo alla quiete pubblica.

16. E' vietato disturbare il pubblico con grida o schiamazzi, importunarlo con insistenti offerte di merci, o ricorrere alla vendita mediante il sistema del pubblico incanto.

17. E' comunque vietato compiere atti o tenere comportamenti tali da compromettere il buon funzionamento del mercato.

18. L'operatore deve mantenere pulito il posteggio sia durante l'orario di vendita sia a vendita ultimata; dovrà altresì evitare la caduta o il versamento di residui liquidi o solidi di qualsiasi natura sulla pavimentazione.

19. L'operatore deve rispettare gli orari stabiliti per l'esercizio dell'attività (orario di inizio e fine vendita), per l'utilizzo di veicoli non adibiti a struttura di vendita e per il montaggio e lo smontaggio delle strutture.

20. Al termine dell'orario di vendita gli operatori devono ripristinare l'area mercatale con particolare riferimento alle strutture dell'impianto elettrico.

21. L'operatore deve rispettare le eventuali condizioni particolari a cui è sottoposto l'esercizio del commercio su aree pubbliche, ai fini della salvaguardia delle aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale.

22. E' vietato danneggiare la sede stradale e gli elementi di arredo urbano.

23. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, per quanto compatibili, anche ai produttori agricoli che esercitano la vendita dei propri prodotti con posteggio.

Art. 8 - S.C.I.A. per l'esercizio del commercio in forma itinerante di tipo "B"³

1. Il commercio su aree pubbliche di tipo "B", ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni, ed a seguito della DGR n. 433 del 20.11.2013, modifica l'iter procedurale da autorizzazione a SCIA. La presentazione della stessa è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

³ Rubrica così modificata con deliberazione della C.S. n° 57 del 22.07.2015

- per il **Settore Non Alimentare** sulla base del possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 71 del D.Lgs. 59/2010, e s.m.i. e antimafia ai sensi del D.Lgs. 159/2011;

- per il **Settore Alimentare** sulla base del possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 71 del D.Lgs. 59/2010, e s.m.i. e antimafia ai sensi del D.Lgs. 159/2011, nonché sulla base dei requisiti professionali previsti dall'art. 71, comma 6°, del D.Lgs. 59/2010 e modificato dal D.Lgs. 147/2012 e dei requisiti igienico-sanitari del mezzo utilizzato per il trasporto e la vendita dei prodotti⁴.

2. Il richiedente deve presentare S.C.I.A. al Comune di residenza o al Comune ove è posta la sede legale, o al Comune ove lo stesso intende avviare l'attività.

La presentazione della pratica avviene tramite il sistema telematico regionale CALABRIA SUAP e trasmessa allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) di Taurianova, individuato quale unico soggetto pubblico di riferimento territoriale, regolato dal D.P.R. 160/2010.

Costi: diritti segreteria SUAP previsti con delibera C.S. n° 27 del 22.04.2015, fatte salve successive modificazioni e integrazioni e versamento con bonifico bancario all'ASP n. 5 RC per il Settore Alimentare⁵.

3. Ad uno stesso soggetto non può essere rilasciata più di un'autorizzazione, salvo il caso di subingresso.

4. Il titolare di autorizzazione in forma itinerante che si trasferisca nel Comune di Taurianova deve comunicare il cambiamento di residenza al competente ufficio (S.U.A.P.), il quale provvede ad annotare il cambio di residenza nell'autorizzazione commerciale entro 60 (sessanta) giorni.

5. Il titolare di autorizzazione in forma itinerante deve comunicare entro 30 (trenta) giorni le variazioni intervenute nella propria compagine societaria (cambio di rappresentanza legale, forma societaria, indirizzo all'interno del Comune, ecc.), pena l'applicazione della sanzione di cui all'art. 38, comma 3°, del presente regolamento.

6. Nel caso in cui l'operatore divenga irreperibile e cancellato dall'anagrafe della popolazione residente ai sensi della normativa vigente, dovrà essere pronunciata la decadenza per sopravvenuta mancanza dei requisiti di legge.

Art. 9 - Svolgimento dell'attività in forma itinerante - Divieti

1. L'esercizio dell'attività in forma itinerante può essere svolto su qualsiasi area pubblica, fatta eccezione per quanto previsto dai commi 2° e 6° del presente articolo, in modo tale da differenziarsi dal commercio su suolo pubblico con posteggio fisso. L'attività in forma itinerante può essere svolta con qualsiasi mezzo, purché adibito sia al trasporto che all'esposizione della merce; l'attrezzatura di vendita e la merce non possono essere poste a contatto con il terreno, la merce non può essere esposta su banchi collocati a terra e devono essere rispettate le norme sanitarie vigenti.

2. L'esercizio del commercio itinerante è consentito a condizione che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale.

3. Ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 18/99, le soste sono consentite per il tempo strettamente necessario per servire la clientela.

4. La sosta è consentita fino ad un massimo di un'ora di permanenza nello stesso posto con obbligo di spostamento di almeno 500 metri decorso detto periodo e con divieto di tornare nel medesimo punto nell'arco della giornata. La permanenza su una porzione di area pub-

⁴ Comma così sostituito con deliberazione della C.S. n° 57 del 22.07.2015

⁵ Comma così sostituito con deliberazione della C.S. n° 57 del 22.07.2015

blica oltre l'ora consentita configura l'esercizio di un'attività di tipo "A" in carenza della prescritta autorizzazione.

5. E' vietato esercitare il commercio itinerante in concomitanza con lo svolgimento dei mercati e fiere, dell'attività di vendita in posteggi isolati, nelle aree adiacenti al mercato, ai posteggi isolati o ad una fiera, intendendosi come aree adiacenti quelle poste in un raggio di 300 metri dal posteggio più vicino occupato secondo gli orari stabiliti. Lo stesso divieto si applica anche nelle aree interessate da manifestazioni straordinarie nelle quali si svolgono attività temporanee di vendita autorizzate.

6. Nelle giornate in cui sono previste manifestazioni sportive o di altro genere presso impianti sportivi, l'esercizio del commercio in forma itinerante è altresì vietato nelle aree adiacenti ai relativi impianti.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo, in quanto compatibili, si applicano anche ai produttori agricoli che esercitano la vendita dei propri prodotti in forma itinerante.

Art. 10 - Subingresso nella titolarità dell'autorizzazione

1. Il trasferimento, in gestione od in proprietà, dell'azienda o di un suo ramo, per atto tra vivi od a causa di morte (subingresso), comporta di diritto il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione amministrativa a chi subentra nello svolgimento dell'attività, a condizione che il subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi stabiliti dalla legge per gestire l'attività. Il trasferimento è soggetto ad una nuova autorizzazione.

2. Il trasferimento dell'azienda o di un suo ramo, se avviene per atto tra vivi, deve essere effettuato con atto pubblico o con scrittura privata autenticata; se avviene per causa di morte, nelle forme e modi previsti dalla normativa vigente per la devoluzione dell'eredità.

3. Qualora l'attività sia esercitata su un posteggio in area pubblica, il trasferimento per atto tra vivi od a causa di morte dell'azienda o di un suo ramo comporta per il subentrante il diritto all'intestazione della concessione dell'area sede di posteggio, per il periodo residuo.

4. Il trasferimento in gestione od in proprietà dell'azienda o di un suo ramo, comporta anche il trasferimento al subentrante dei titoli di priorità del dante causa relativi all'azienda ceduta ad eccezione dell'anzianità d'iscrizione nel repertorio delle notizie economiche ed amministrative (R.E.A.).

5. Con il trasferimento il subentrante acquisisce anche le assenze non giustificate già effettuate nel medesimo anno solare che, obbligatoriamente, devono essere indicate nell'atto di cessione dell'azienda o del ramo d'azienda.

6. Il subentrante per atto tra vivi in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 71 del D.Lgs. 59/2010, può iniziare l'attività solamente dopo aver presentato la domanda di subingresso. La domanda deve essere presentata entro 60 (sessanta) giorni dalla data di acquisto del titolo, pena la decadenza dal diritto di subingresso. La decadenza opera di diritto e il relativo avvio di procedimento è comunicato all'interessato e, in caso di gestione d'azienda, anche al titolare che ha affidato l'azienda, dal Responsabile del Settore competente in materia di commercio con nota raccomandata con avviso di ricevimento, oppure con notifica, ovvero tramite PEC.

7. Il subentrante per atto tra vivi che all'atto della presentazione della domanda non sia in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 71 del D.Lgs. 59/2010 per l'esercizio dell'attività, decade dal diritto di subingresso. La decadenza opera di diritto ed è comunicata all'interessato e, in caso di gestione d'azienda, anche al titolare che ha affidato l'azienda, dal Responsabile del Settore competente in materia di commercio con nota raccomandata con avviso di ricevimento, oppure con notifica, ovvero tramite PEC.

8. Il subentrante per causa di morte, anche se non in possesso dei requisiti di cui all'art. 71 del D.Lgs. 59/2010, ha comunque facoltà di continuare, a titolo provvisorio, l'attività del dante causa per sei mesi dalla morte del titolare; entro tale termine, pena la decadenza, deve essere presentata regolare domanda di subingresso e il richiedente deve essere in possesso dei requisiti.

9. Il trasferimento della proprietà per atto tra vivi dell'azienda o di un ramo d'azienda, durante la gestione (per affitto o comodato) di un soggetto terzo, comporta di diritto il trasferimento della concessione all'acquirente che ha comunque l'obbligo di comunicare il passaggio di proprietà al Comune entro 30 giorni dall'avvenuto acquisto, autocertificando contestualmente il possesso dei requisiti morali. Il trasferimento, con la conseguente comunicazione al Comune, fa venir meno ogni diritto in capo al cedente. Il nuovo proprietario, prima di iniziare l'attività, e comunque entro 60 giorni dalla data di cessazione della gestione, dovrà fare domanda di subingresso. La mancanza dei requisiti morali e/o professionali o la trasmissione della domanda di subingresso oltre il 60° giorno, fa decadere il diritto al rilascio dell'autorizzazione/concessione.

10. Nel caso di trasferimento per gestione di ramo d'azienda (affitto/comodato) la ditta cedente, che non esercita più l'attività commerciale, deve essere iscritta alla Camera di Commercio come "gestore di ramo d'azienda" e per tale attività avere apposita partita IVA e iscrizione INPS.

Art. 11 - Reintestazione dell'autorizzazione e della concessione dell'area

1. Nei casi in cui sia avvenuto il trasferimento della gestione di un'azienda o di un suo ramo, esercitata su posteggio, l'autorizzazione/concessione per l'esercizio dell'attività nell'area di posteggio è valida fino al termine della gestione e, alla cessazione della stessa, è sostituita dal rilascio dell'autorizzazione/concessione intestata al titolare originario, che ha diritto di ottenerla e di iniziare l'attività previa domanda, autocertificando il possesso dei requisiti soggettivi di legge per l'esercizio dell'attività. Qualora questi non chieda la reintestazione entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla data di cessazione della gestione, decade dal diritto. La decadenza opera di diritto ed è comunicata all'interessato con nota raccomandata con avviso di ricevimento, o con notifica, oppure tramite PEC.

2. In caso di attività esercitata su area pubblica in forma itinerante, al termine della gestione, la reintestazione dell'autorizzazione è richiesta dal titolare originario, autocertificando il possesso dei requisiti di legge per l'esercizio dell'attività, al Comune di residenza, in caso di ditta individuale, o di sede legale, in caso di società di persone società di capitale o cooperative. Qualora l'originario titolare non richieda la reintestazione del titolo entro 60 (sessanta) giorni e non inizi l'attività entro il termine di sei mesi, decorrenti dalla data di cessazione della gestione, decade dal diritto di esercitare l'attività. La decadenza opera di diritto ed è comunicata all'interessato con nota raccomandata con avviso di ricevimento, o con notifica, oppure tramite PEC.

3. Nel caso sia avvenuto il trasferimento della proprietà dell'azienda o del ramo d'azienda durante la gestione (per affitto o comodato) di un soggetto terzo, l'intestazione potrà avvenire solamente a favore del nuovo proprietario, come previsto dal precedente art. 10, comma 9°, del presente regolamento.

Art. 12 - Indirizzi generali in materia di orari

1. L'attività di vendita nei mercati, nei posteggi isolati e nelle fiere deve svolgersi negli orari indicati nella deliberazione di cui al successivo art. 14 del presente regolamento, con riferimento al singolo mercato, posteggio isolato o fiera.
2. L'attività di vendita in area pubblica in forma itinerante deve svolgersi tra le ore 7:00 e le ore 22:00.
3. In caso di autorizzazioni temporanee di cui all'art. 35 del presente regolamento, l'orario di esercizio, che deve essere indicato nella relativa concessione, deve corrispondere a quello della manifestazione a cui si fa riferimento.

Art. 13 - Normativa igienico-sanitaria

1. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico-sanitario stabilite, oltre che dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia, dall'Ordinanza del Ministero della Sanità del 3 aprile 2002, e dalle loro eventuali modificazioni.
2. In particolare si rammenta che:
 - a) il Comune è tenuto ad assicurare, nelle aree di mercato o fiera, la funzionalità delle aree stesse (delimitazione delle aree, pavimentazione, deflusso delle acque, allacciamenti idrici ed elettrici, contenitori di rifiuti solidi urbani, servizi igienici) e, per quanto di competenza, la manutenzione, ordinaria e straordinaria, la potabilità dell'acqua fornita, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione, la raccolta e l'allontanamento dei rifiuti;
 - b) ciascun operatore è responsabile, per ciò che attiene il posteggio nel quale è autorizzato ad esercitare l'attività, del rispetto delle prescrizioni indicate nell'Ordinanza del Ministero della Sanità e dell'osservanza delle norme igienico-sanitarie e deve assicurare, per quanto di competenza, la conformità degli impianti, la potabilità dell'acqua dal punto di allaccio, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione, la raccolta e l'allontanamento dei rifiuti. Gli operatori hanno tali responsabilità e doveri anche se il loro posteggio è isolato o riunito con altri che insieme non raggiungono il numero previsto per la costituzione di un mercato.
3. La vendita e la preparazione sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari sono subordinate al rispetto delle norme vigenti ed, in particolare, delle specifiche condizioni indicate all'art. 6, lettere a), b), c), d) ed e) dell'Ordinanza del Ministero della Sanità.
4. La lavorazione dei prodotti ortofrutticoli deve essere effettuata in un laboratorio in possesso delle caratteristiche igienico-sanitarie previste dalla vigente normativa di settore. Frutta e verdura di quarta gamma (macedonie, minestrone, ecc.) deve essere preincartata ed essere mantenuta idoneamente refrigerata

CAPO III - MERCATI E POSTEGGI ISOLATI

Art. 14 - Ubicazione, localizzazione, caratteristiche, orari e prescrizioni dei mercati

1. Il Comune, sulla base delle disposizioni, nazionali e regionali, vigenti nel tempo (in particolare: art. 28, D.Lgs. 114/98; artt. 10 e 11, legge regionale 18/99, deliberazione G.R. 308/2000, e s.m.i.) e delle disposizioni del presente regolamento, sentite le associazioni di categoria degli operatori su aree pubbliche e dei consumatori, maggiormente rappresentative a livello locale, con apposita deliberazione consiliare, stabilisce l'ubicazione, la denominazione, la localizzazione e l'ampiezza complessiva degli spazi da destinare all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, nonché le modalità di assegnazione dei posteggi, la loro superficie e i criteri di assegnazione delle aree riservate, in misura congrua sul totale, agli imprenditori agricoli che esercitano la vendita diretta ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 18.05.2001, n. 228. Al fine di garantire il miglior servizio da rendere ai consumatori il Comune può altresì determinare le tipologie merceologiche dei posteggi nei mercati e nelle fiere.

2. Nella deliberazione di cui al comma precedente vengono individuate altresì le aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale nelle quali l'esercizio del commercio di cui al presente regolamento è vietato o sottoposto a condizioni particolari ai fini della salvaguardia delle aree predette. Possono essere stabiliti divieti e limitazioni all'esercizio anche per motivi di viabilità, di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse.

3. Con la deliberazione di cui al comma 1°, sono approvate apposite schede, distinte per singoli mercati o posteggi isolati, indicanti:

- a) l'ubicazione e la denominazione;
- b) il periodo/giorno di svolgimento e l'orario;
- c) il numero complessivo dei posteggi e la loro superficie;
- d) il numero dei posteggi riservati ai produttori agricoli, con relative ubicazioni e superfici;
- e) le eventuali tipologie merceologiche dei posteggi;
- f) l'orario previsto per l'assegnazione dei posteggi temporaneamente liberi ai precari (orario di punta);
- g) eventuali condizioni particolari a cui è sottoposto l'esercizio del commercio, ai fini della salvaguardia delle aree aventi valore storico, archeologico, artistico, ambientale.

4. Alla scheda di ciascun mercato o posteggio isolato è allegata la planimetria indicante la superficie dei singoli posteggi e la relativa numerazione, la loro dislocazione, la suddivisione in settori ed eventuali tipologie merceologiche. La planimetria è consultabile, durante l'orario di apertura al pubblico degli uffici comunali, presso lo sportello S.U.A.P..

5. L'Amministrazione comunale ha la facoltà di modificare in via straordinaria e temporanea orari e durata dei singoli mercati con specifico provvedimento del Responsabile del Settore competente in materia di commercio per consentire la realizzazione in area pubblica di eventi considerati prioritari. Tali provvedimenti, che incidono sulle norme del singolo mercato, e pertanto coinvolgono tutti gli operatori, sono portati a conoscenza tramite le forme di pubblicità previste per gli atti amministrativi, nonché tramite comunicazione scritta alle associazioni di categoria e al referente/ai referenti degli operatori del mercato designato/i degli stessi per tale specifica attività.

Art. 15 - Trasferimento dei mercati

1. In caso di trasferimento di tutto il mercato o di singoli posteggi devono essere adottate le soluzioni che consentano agli operatori di usufruire di una superficie avente possibilmente le stesse dimensioni e di un posteggio il più possibile simile.
2. Il trasferimento del mercato o di singoli posteggi è deliberato dal Consiglio Comunale.
3. Se lo spostamento riguarda più operatori, l'assegnazione dei nuovi posteggi deve basarsi nell'ordine sui seguenti criteri di priorità:
 - a) anzianità di presenza nel mercato da parte dell'operatore interessato allo spostamento; per anzianità di presenza si intende l'anzianità di partecipazione al mercato dell'operatore e degli eventuali precedenti soggetti titolari dell'autorizzazione/concessione dalla data di istituzione del mercato;
 - b) maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex registro ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche; in caso di società di persone, deve essere tenuto conto della data di iscrizione al R.E.A. più favorevole relativa al socio che abbia conferito nella società l'azienda o il ramo d'azienda a condizione che il socio sia rimasto nell'azienda come socio illimitatamente responsabile.
4. Nel caso di temporanea indisponibilità di tutta o parte dell'area di mercato per sopravvenute situazioni di fatto o per straordinarie esigenze, il Responsabile del Settore competente in materia di commercio, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, provvede, ove possibile, al trasferimento temporaneo di tutto o parte del mercato stesso in altra area fino a che si renda nuovamente disponibile la sede originaria.
5. Il trasferimento temporaneo di singoli posteggi per sopravvenute situazioni di fatto o necessità tecniche è disposto dal Responsabile del Settore competente in materia di commercio, sentiti gli interessati.

Art. 16 - Soppressione del mercato o di singoli posteggi

1. Il Consiglio Comunale può disporre, sentite le rappresentanze delle associazioni degli operatori maggiormente rappresentative a livello regionale e delle organizzazioni dei consumatori, la soppressione di mercati esistenti o di singoli posteggi, al verificarsi di almeno una delle seguenti situazioni: caduta sistematica della domanda, rilevante riduzione della capacità attrattiva del mercato, mancato utilizzo dei posteggi esistenti, anche da parte degli operatori precari, per almeno 12 (dodici) mesi, la mancata assegnazione del posteggio dopo due esperimenti di gara per l'assegnazione stessa e la razionalizzazione degli spazi di mercato che renda necessaria la soppressione dei posteggi liberi.

Art. 17 - Ampliamento dei posteggi

1. La modifica dei posteggi nell'ambito dei mercati può avvenire solamente in occasione di una ristrutturazione, anche parziale, del mercato che sia attuata con apposito provvedimento del Consiglio Comunale.
2. La modifica dei posteggi isolati può avvenire in qualsiasi momento purché la richiesta sia debitamente motivata da esigenze di miglior servizio al consumatore, La richiesta è valutata dal Responsabile del Settore competente in materia di commercio, sentito il Comando di Polizia Locale ed eventuali altri uffici e/o servizi interessati.
3. La modifica della struttura mercatale dovuta all'ampliamento di un posteggio e alla corrispondente riduzione di un altro posteggio è possibile alle seguenti condizioni:
 - a) i posteggi devono essere contigui;

- b) i posteggi devono essere in concessione alla medesima ditta;
- c) la categoria merceologica della merce deve essere la medesima;
- d) l'area complessivamente occupata dai posteggi modificati deve essere la stessa occupata precedentemente, senza alcuna modifica;
- e) i posteggi devono comunque rispettare la misura minima stabilita per ciascun mercato.

Art. 18 - Migliorie

1. Prima di attivare la procedura di cui al precedente art. 16 per l'eventuale soppressione di posteggi liberi compresi in un mercato, il Responsabile del Settore competente in materia di commercio provvede a migliorare la posizione degli operatori già titolari di posteggio nel mercato.
2. In caso di più richieste per uno stesso posteggio, la miglioria deve basarsi nell'ordine sui seguenti criteri di priorità:
 - a) anzianità di presenza nel mercato da parte dell'operatore interessato allo spostamento e, in caso di presenza di subingressi, anche da parte dei precedenti titolari dell'autorizzazione;
 - b) maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex registro ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche; in caso di società di persone, deve essere tenuto conto della data di iscrizione al R.E.A. più favorevole relativa al socio che abbia conferito nella società la propria azienda o ramo d'azienda a condizione che il socio sia rimasto nell'azienda come socio illimitatamente responsabile.
3. La graduatoria così formata sarà scorsa fino ad esaurimento, per la scelta dei posti via via resisi liberi.

Art. 19 - Posteggi temporaneamente liberi - Assegnazione ai precari

1. I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni sono assegnati, per la sola giornata di svolgimento del mercato, ai soggetti autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche secondo graduatorie distinte per i diversi settori merceologici ed eventuali specifiche tipologie merceologiche e dotati di idonea attrezzatura/struttura sul posto.
2. L'operatore precario, quando partecipa alla spunta, deve fornire i dati identificativi della ditta e l'autorizzazione commerciale in originale all'organo di controllo che ne curerà la trasmissione al Settore competente in materia di commercio; la stessa persona non può effettuare la spunta contemporaneamente per proprio conto e per conto di altra ditta. Gli operatori che partecipano per la prima volta alla spunta sono tenuti a dimostrare al personale incaricato la data d'inizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, risultante dal R.E.A. (ex registro ditte).
3. Le graduatorie sono stilate secondo i seguenti criteri di priorità:
 - a) maggior numero di presenze maturate nel mercato sede di posteggio riferite all'autorizzazione utilizzata;
 - b) maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex registro ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche; in caso di società di persone, deve essere tenuto conto della data di iscrizione al R.E.A. più favorevole relativa al socio che abbia conferito nella società l'azienda o il ramo d'azienda a condizione che il socio sia rimasto nell'azienda come socio illimitatamente responsabile.
4. La graduatoria viene aggiornata annualmente.

5. La spunta è effettuata da personale incaricato, giornalmente, a decorrere dall'orario stabilito per l'inizio delle vendite e vi possono partecipare gli operatori precari che, entro tale orario, siano presenti presso il mercato con le strutture idonee alla vendita.
6. L'operatore, già titolare di posteggio nel mercato, non può risultare contemporaneamente assente e partecipare alla spunta per l'assegnazione di un posteggio diverso, anche se con altro titolo.
7. Non è consentito sommare le presenze maturate con più autorizzazioni di cui sia titolare il medesimo soggetto.
8. L'operatore commerciale può partecipare alle operazioni di spunta purché sia fisicamente presente con le strutture idonee per svolgere l'attività.
9. L'operatore precario che dopo l'assegnazione non eserciti l'attività di vendita per sua volontà, perde la presenza maturata per quel giorno ed il posteggio viene assegnato a chi segue in graduatoria.

Art. 20 - Presenze degli operatori commerciali nei posteggi

1. Gli operatori assegnatari di posteggio, o i loro collaboratori o i dipendenti o associati in partecipazione, devono essere presenti presso il posteggio che hanno in concessione entro l'orario d'inizio delle operazioni di vendita previsto per ciascun mercato, altrimenti sono considerati assenti.
2. Gli operatori precari non possono accedere alla piazza prima della conclusione dell'attività di spunta.
3. Gli operatori assegnatari di posteggio a seguito di spunta devono occupare il posteggio ottenuto entro 30 minuti dalla comunicazione di concessione.
4. E' obbligatoria la permanenza degli operatori, o dei loro collaboratori o dei dipendenti o associati in partecipazione, nonché degli assegnatari a seguito di spunta, presso il posteggio per tutta la durata del mercato. In caso contrario, salvi motivi di forza maggiore, sono considerati assenti a tutti gli effetti.
5. Qualora, a causa di calamità naturali o di particolari condizioni climatiche o di avvenimenti del tutto eccezionali, gli abbandoni superino il 50% dei posteggi, quel giorno coloro che non vi hanno partecipato non sono considerati assenti. Le calamità naturali sono verificate e segnalate come segue:
 - se il maltempo si manifesta all'inizio dell'orario di vendita gli incaricati del Comune procedono alla spunta, cioè alla verifica della presenza dei titolari, anche se i banchi sono presenti e non operativi (automezzo chiuso);
 - nel caso in cui, sempre a causa delle avversità sopra accennate, queste dovessero verificarsi successivamente all'apertura del mercato, gli operatori presenti che lasciano il mercato prima dell'orario finale sono considerati assenti giustificati sempre che gli abbandoni superino il 50% dei posteggi quel giorno occupati e pervenga tramite fax, o PEC, o posta elettronica, da un rappresentante degli operatori, la dichiarazione del maltempo.
6. Qualora il mercato ricada in giorno festivo, la presenza al mercato da parte dell'operatore è obbligatoria.
7. Gli atti di rilevazione delle presenze sono pubblici e consultabili presso lo sportello S.U.A.P., nei giorni ed ore di apertura al pubblico.

Art. 21 - Graduatorie di mercato

1. Per ogni mercato è stilata una graduatoria degli operatori titolari di posteggio secondo i seguenti criteri di priorità:

- a) anzianità di presenza nel mercato dell'operatore e dei precedenti titolari della medesima autorizzazione dalla data di istituzione del mercato;
- b) maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex registro ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche; in caso di società di persone, deve essere tenuto conto della data di iscrizione al R.E.A. più favorevole relativa al socio che abbia conferito nella società l'azienda o il ramo d'azienda, a condizione che il socio sia rimasto nell'azienda come socio illimitatamente responsabile.

2. La graduatoria è pubblica e consultabile presso lo sportello S.U.A.P., nei giorni ed ore di apertura al pubblico e nel sito *web* del Comune di Taurianova; qualora nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione nel sito *web* del Comune non pervenisse alcuna osservazione la stessa si considera definitiva.

Art. 22 - Regolazione della circolazione veicolare

1. Ogni area su cui è in corso lo svolgimento di mercati è interdetta, con ordinanza ai sensi del codice della strada, al traffico veicolare.

2. Le modalità di accesso e di carico e scarico per gli operatori sono stabilite nella specifica scheda di mercato o con apposito provvedimento.

Art. 23 - Mercati straordinari

1. L'effettuazione di mercati straordinari, in giorni diversi da quelli previsti per lo svolgimento dei mercati giornalieri o settimanali, è fissata dall'Amministrazione comunale con un calendario annuale da predisporre entro il 30 settembre di ogni anno.

2. A detti mercati, da considerarsi come prosecuzione di quelli settimanali, possono partecipare esclusivamente i titolari dei mercati settimanali.

3. I mercati straordinari possono aver luogo se ad essi partecipa almeno il 25% dei titolari di posteggio. A tal fine, ogni anno, 30 (trenta) giorni prima del primo dei mercati straordinari programmati, i titolari di posteggio che vi intendono partecipare ne danno comunicazione allo sportello S.U.A.P..

4. Lo sportello S.U.A.P., dopo aver accertato il superamento della percentuale indicata al comma 3°, delimita all'interno del mercato un'area comprendente un numero di posteggi pari a quello delle adesioni pervenute; i posteggi in tal modo individuati sono assegnati con le seguenti modalità:

- a) agli operatori commerciali titolari di posteggio ricadente nell'area individuata, il posteggio è riconfermato anche nel mercato straordinario;
- b) ai restanti operatori è data facoltà di scegliere uno dei posteggi liberi: la priorità di scelta è data dalla posizione del singolo operatore nella graduatoria di anzianità di partecipazione al mercato ordinario.

5. La mancata partecipazione ai mercati straordinari, non giustificata da malattia o comprovate situazioni di forza maggiore, da parte di coloro che hanno dato la loro adesione, è considerata assenza; tale assenza ingiustificata comporta l'esclusione dell'operatore dai mercati previsti per l'anno solare successivo.

6. Ulteriori prescrizioni potranno essere definite con successiva determina dirigenziale.

Art. 24 - Produttori agricoli

1. I produttori agricoli, iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 580/93, possono esercitare l'attività di vendita su aree pubbliche decorsi trenta giorni dall'invio della comunicazione al Comune ove ha sede l'azienda di cui all'art. 4 del D.Lgs. 228/2001. Per la vendita mediante l'utilizzo di un posteggio valgono le regole contenute nel successivo articolo.

2. Il produttore agricolo deve indicare al pubblico in modo chiaro e ben leggibile il luogo d'origine di ogni prodotto e l'impresa produttrice e tenere nettamente separati dagli altri eventuali prodotti che non provengono dalla propria azienda; la superficie espositiva per tali prodotti non deve essere superiore ad un terzo della superficie espositiva. In ogni caso, per mantenere la qualifica di produttore agricolo deve essere rispettato il criterio di prevalenza di cui all'art. 2135 del codice civile e l'ammontare dei ricavi relativi ai prodotti non provenienti dall'azienda non può superare gli importi stabiliti dal D.Lgs. 228/2001 e successive modifiche.

3. L'attività del produttore agricolo effettuata in forma itinerante è sottoposta, per quanto compatibili, agli stessi limiti e divieti previsti per gli operatori del commercio su aree pubbliche indicati agli artt. 8 e 9 del presente regolamento.

Art. 25 - Posteggi riservati ai produttori agricoli

1. Al fine di incentivare il consumo di prodotti stagionali del territorio e il diretto rapporto consumatore/produttore, nella deliberazione di cui all'art. 14 del presente regolamento sono previsti appositi posteggi, sia isolati che nei mercati, riservati ai produttori agricoli, come definiti dal precedente art. 24.

2. I posteggi liberi riservati ai produttori agricoli sono individuati con provvedimento del Responsabile competente in materia di commercio, da pubblicarsi all'Albo Pretorio *on line* per 15 giorni consecutivi e da comunicare alle associazioni dell'agricoltura. In tale provvedimento dovranno essere indicate le specifiche modalità previste per la formazione della graduatoria, da definire sulla base dei criteri di seguito specificati:

- a) ubicazione dell'azienda agricola nell'ambito della Provincia di Reggio Calabria;
- b) vendita esclusiva di prodotti agricoli provenienti dalla propria azienda o dall'azienda di soci imprenditori agricoli, anche ottenuti a seguito di attività di trasformazione o manipolazione;
- c) vendita esclusiva di prodotti della propria azienda e di aziende ubicate nella Regione Calabria;
- d) il maggior numero di presenze maturate come precario nel posteggio per il quale si concorre all'assegnazione; in caso di parità di punteggio saranno valutate:
 - la maggiore anzianità di attività di produttore agricolo, per come risultante dal R.E.A.;
 - l'ordine cronologico di ricezione della domanda.

3. I posteggi riservati ai produttori agricoli possono essere assegnati per periodi determinati inferiori all'anno, in modo tale da rispettare il criterio di prevalenza della produzione propria.

4. Il produttore agricolo che intende ottenere un posteggio libero deve presentare istanza in bollo al Comune precisando:

- a) i propri dati anagrafici: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza; per le società: ragione sociale, sede legale, cognome e nome, luogo e data di nascita del legale rappresentante, carica sociale ricoperta in seno alla società;

- b) il codice fiscale/partita I.V.A.;
- c) la sede dell'azienda agricola;
- d) il numero d'iscrizione alla sezione speciale dell'Albo Imprese riservata ai produttori agricoli;
- e) la comunicazione ai sensi dell'art. 4 della legge 228/2001 effettuata al Comune sede dell'azienda;
- f) la dichiarazione di effettuare la vendita prevalente dei prodotti provenienti dalla propria azienda, ai sensi della normativa vigente;
- g) l'indicazione del posteggio richiesto;
- h) l'eventuale periodo inferiore all'anno per cui viene richiesto il posteggio, connesso alla produzione della propria azienda;
- i) l'indicazione dei prodotti agricoli che intende porre in vendita, specificando percentualmente:
 - quelli prodotti nella propria azienda con i relativi periodi di produzione;
 - i prodotti non provenienti dalla propria azienda, ma da aziende ricadenti nell'ambito della Regione Calabria delle quali dovrà essere indicata sede e ragione sociale;
- j) numero presenze effettuate in tale posteggio come operatore precario.

5. Le domande possono essere inviate a mezzo del servizio postale, via fax, PEC o posta elettronica, oppure essere consegnate direttamente al Comune. In ogni caso devono essere ricevute dal Comune entro trenta giorni dalla pubblicazione del provvedimento di cui al comma 2°. Le domande ricevute successivamente a tale termine possono essere esaminate, in base all'ordine cronologico di ricezione, solo in caso di mancanza di domande pervenute entro il predetto termine.

6. Per le domande giudicate incomplete, il responsabile del procedimento chiede la regolarizzazione entro quindici giorni dall'arrivo in Comune. Se non regolarizzate entro il termine indicato nella comunicazione del responsabile del procedimento, le domande non sono valutate ai fini della formazione della graduatoria e, conseguentemente, archiviate.

7. Sulla base delle domande pervenute, si procede alla formulazione della graduatoria.

8. I posteggi concessi ai produttori agricoli, se non sono temporaneamente utilizzati dagli stessi, possono essere assegnati, per il solo giorno di svolgimento del mercato, esclusivamente ad altri produttori agricoli che ne facciano richiesta, sulla base del più alto numero di presenze nel mercato. In mancanza di produttori agricoli gli stessi posteggi non possono essere assegnati ad altri commercianti su area pubblica. Per la partecipazione alla spunta si applicano le norme previste per gli operatori del commercio su aree pubbliche. Il medesimo soggetto non può essere titolare di più di una concessione di posteggio nello stesso mercato.

9. La concessione di posteggio ha validità decennale. In relazione all'eventuale stagionalità della produzione agricola, l'assegnazione dei posteggi agli agricoltori può riguardare periodi limitati dell'anno. In tal caso lo stesso posteggio può essere oggetto di più concessioni per periodi diversi dell'anno.

10. In caso di morte di un concessionario di posteggio o di cessione intera dell'azienda agricola, il subentrante ha diritto ad ottenere una concessione per lo stesso posteggio per il periodo residuo dei dieci anni della concessione originaria.

11. La concessione/autorizzazione sarà revocata qualora risulti da due accertamenti che non vengono rispettati gli elementi che hanno consentito il conseguimento del punteggio

per l'assegnazione oppure la prevalenza di vendita di prodotti di produzione propria come previsto dal comma 2° dell'art. 24, del presente regolamento.

Art. 26 - Mercati all'ingrosso

1. Per mercati all'ingrosso si intendono aree delimitate ed attrezzate fornite di impianti e di servizi integrati gestiti in modo unitario ed organizzate per lo svolgimento di operazioni commerciali all'ingrosso dei prodotti agro-alimentari e vari, con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia sanitaria e commerciale.
2. I mercati all'ingrosso sono strutture di interesse pubblico aventi lo scopo di favorire la commercializzazione di prodotti vari (ortofrutticoli, agro-alimentari, ecc.) in modo da garantire nel complesso la rapidità e l'efficienza della redistribuzione delle merci, sviluppando la professionalità imprenditoriale e salvaguardando le componenti più deboli della produzione del commercio, collegando il consumo con la produzione, realizzando economie e distribuzione, una razionale localizzazione ed ogni altra adeguata dimensione ed organizzazione dei mercati in rapporto alle esigenze della comunità locale.
3. Gli operatori commerciali hanno l'obbligo dell'osservanza delle norme relative:
 - a) all'organizzazione dei servizi di facchinaggio e di sosta, nonché di conservazione delle merci;
 - b) alle modalità per la concessione dei magazzini e dei posteggi;
 - c) all'igiene interna del mercato ed alla utilizzazione dei residui;
 - d) all'orario di funzionamento del mercato;
 - e) alle modalità per la rilevazione dei prezzi e la compilazione delle statistiche;
 - f) alle disposizioni in materia fiscale vigenti nel tempo;
 - g) ad ogni altra materia attinente la disciplina ed il funzionamento del mercato.

CAPO IV - FIERE

Art. 27 - Piano delle fiere

1. Le fiere che si svolgono nel territorio comunale, e le relative aree da destinare a tale scopo, sono individuate dal Consiglio Comunale con la deliberazione di cui all'art. 14 del presente regolamento, approvando apposite schede distinte per singola fiera indicanti:

- a) ubicazione e denominazione;
- b) periodo di svolgimento;
- c) numero complessivo dei posteggi e superficie;
- d) eventuali tipologie merceologiche dei posteggi;
- e) eventuale effettuazione del servizio di assegnazione dei posteggi temporaneamente liberi agli operatori non titolari di posteggio e relativi orari;
- f) eventuali condizioni particolari cui è sottoposto l'esercizio del commercio, ai fini della salvaguardia delle aree aventi valore storico, archeologico, artistico e ambientale.

2. Alla scheda di ciascuna fiera è allegata la planimetria, indicante la superficie dei singoli posteggi e la relativa numerazione, la loro dislocazione, la suddivisione in settori ed eventuali tipologie merceologiche. La planimetria è consultabile, durante l'orario di apertura al pubblico degli uffici comunali, presso lo sportello S.U.A.P..

3. Copia della scheda, della planimetria e del presente regolamento è consegnata ad ogni operatore titolare di posteggio che ne faccia richiesta.

4. La gestione delle fiere può essere affidata alle associazioni di categorie dei commercianti su aree pubbliche che ne facciano richiesta, previa apposita convenzione.

Art. 28 - Trasferimento della fiera

1. In caso di trasferimento di tutta la fiera o di singoli posteggi devono essere ricercate soluzioni che consentano agli operatori di usufruire di una superficie avente le stesse dimensioni e di un posteggio il più possibile simile.

2. Il trasferimento della fiera è deliberato dal Consiglio Comunale. Il trasferimento di singoli posteggi per sopravvenute situazioni di fatto o necessità tecniche è disposto dal Responsabile del Settore competente in materia di commercio, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello locale.

3. Se lo spostamento riguarda più operatori, l'assegnazione dei nuovi posteggi avviene in base all'ordine di collocazione degli interessati nella graduatoria della fiera.

4. Nel caso di temporanea indisponibilità dell'area sede della fiera per sopravvenute situazioni di fatto o per straordinarie esigenze, il Responsabile del Settore competente in materia di commercio, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello locale, provvede, ove possibile, al trasferimento temporaneo di tutta o parte della fiera in altra area fino a che si renda nuovamente disponibile la sede originaria.

Art. 29 - Autorizzazione/concessione per la fiera

1. La partecipazione alle fiere istituite nel territorio comunale è consentita esclusivamente ai titolari dell'autorizzazione/concessione rilasciata dal Comune.

2. L'autorizzazione/concessione per la fiera costituisce ramo d'azienda valevole in ciascun anno solare esclusivamente per i giorni di durata dell'evento, esclusivamente nel posteggio assegnato.

3, Per i criteri di priorità relativi alle procedure di assegnazione dei posteggi della fiera si rimanda a quanto contenuto nell'Intesa della Conferenza Unificata Stato-Regioni del 5 luglio 2012 ed alla eventuale, successiva legislazione regionale, in attuazione dell'art. 70, comma 5°, del D.Lgs. 59/2010.

4. Ciascun operatore, nell'ambito della stessa fiera, può essere titolare di un solo posteggio.

5. Prima di procedere al rilascio dell'autorizzazione/concessione decennale per i posteggi liberi è concessa ai titolari dei posteggi della fiera la miglioria, ovvero la possibilità di cambiare il proprio posteggio con uno dei posteggi liberi secondo le modalità di cui all'art. 18 del presente regolamento.

6. L'assenza per due volte consecutive alla stessa fiera, fatti salvi i casi di assenza giustificata per malattia o gravidanza, comporta la decadenza dalla concessione del posteggio.

Art. 30 - Domanda di partecipazione alle fiere a titolo precario

1. Gli operatori interessati a partecipare alle fiere a titolo precario, in quanto non titolari dell'autorizzazione/concessione decennale devono fare apposita istanza in bollo, almeno 60 giorni prima dello svolgimento della fiera, indicando i dati identificativi dell'azienda e la specifica autorizzazione ad esercitare il commercio su area pubblica con la quale intendono partecipare (di tipo "A" o "B").

2. Il Comune, sulla base delle domande pervenute nei termini, redige una graduatoria per tipologia merceologica per l'assegnazione dei posteggi liberi per l'edizione della fiera per la quale è stata presentata domanda.

3. La graduatoria è redatta secondo i seguenti criteri di priorità, nell'ordine:

- a) maggior numero di presenze effettive alla fiera effettuate con la medesima autorizzazione;
- b) maggior anzianità di iscrizione al R.E.A. per l'attività di commercio su aree pubbliche; in caso di società di persone si deve tenere conto della data di iscrizione al R.E.A. più favorevole relativa al socio che ha conferito l'azienda o il ramo d'azienda a condizione che il socio sia rimasto nell'azienda come socio illimitatamente responsabile.

4. La graduatoria o le graduatorie, redatte distintamente per tipologia merceologica, viene /vengono pubblicate nell'Albo Pretorio *on line* del Comune almeno quindici giorni prima dello svolgimento della fiera.

Art. 31 - Subingresso

1. In caso di subingresso, l'operatore che ha acquisito il ramo d'azienda relativo ad un posteggio inserito in una fiera, deve presentare domanda di voltura al Comune. Al subentrante è rilasciata l'autorizzazione avente la medesima scadenza di quella del cedente.

Art. 32 - Presenze dei concessionari di posteggio

1. L'operatore assegnatario di posteggio, o suo dipendente o collaboratore o associati in partecipazione, è tenuto ad essere presente presso il posteggio stesso entro l'orario d'inizio delle operazioni di vendita previsto per ciascuna fiera; altrimenti è considerato assente ed il posteggio è assegnato agli operatori non concessionari, purché inseriti nella graduatoria della fiera.

2. E' obbligatoria la permanenza dell'operatore presso il posteggio assegnato per tutta la durata della fiera. In caso contrario l'operatore, salvi i casi di forza maggiore, è considerato assente a tutti gli effetti.

3. Qualora per una fiera sia stabilito l'obbligo di installare le strutture di vendita prima del suo inizio e di non rimuoverle fino alla fine, il mancato e non motivato rispetto di tale norma viene considerato assenza ingiustificata alla fiera stessa.
4. Durante lo svolgimento della fiera non sono ammesse migliorie.

Art. 33 - Assegnazione dei posteggi non utilizzati

1. Se sul posteggio temporaneamente non occupato sono installate delle strutture di vendita, il posteggio non può essere assegnato ad operatori precari.
2. Gli operatori che hanno acquisito un posteggio alla fiera come precari, per una durata pari o superiore ai due terzi della durata della manifestazione, sono inseriti in una graduatoria di anzianità valida per l'assegnazione di posteggi che eventualmente si rendessero liberi nelle successive edizioni della fiera stessa.

CAPO V - MANIFESTAZIONI STRAORDINARIE E SAGRE

Art. 34 - Manifestazioni straordinarie

1. In occasione di manifestazioni (culturali, religiose, sportive, musicali, eventi locali, ecc.) su suolo pubblico, organizzate da terzi, previa concessione dell'area da parte dell'Amministrazione comunale, il titolo idoneo per esercitare la vendita temporanea è costituito dall'invio di S.C.I.A. (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) da parte dell'organizzatore con indicazione degli operatori economici presenti, come previsto dall'art. 41 del d.l. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.

Art. 35 - Autorizzazioni/concessioni temporanee in occasione di sagre e luna park

1. In occasione di sagre su area pubblica, il Responsabile del Settore competente in materia di commercio stabilisce il numero delle autorizzazioni/concessioni temporanee che possono essere rilasciate per le manifestazioni stesse, stabilendo le tipologie merceologiche autorizzabili.

2. In caso di presentazione di un numero di domande superiore al numero dei posteggi disponibili per l'assegnazione, viene formata una graduatoria con i criteri stabiliti per le fiere.

3. Le domande per l'assegnazione dei posteggi devono pervenire allo sportello S.U.A.P. almeno 15 giorni prima della sagra.

4. I richiedenti devono essere in possesso di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.

CAPO VI - SANZIONI

Art. 36 - Sospensione dell'autorizzazione d'esercizio

1. In caso di violazioni di particolare gravità accertate con provvedimenti definitivi, o di recidiva, il Responsabile del Settore competente in materia di commercio può disporre, ai sensi dell'art. 29, comma 3°, del D.Lgs. 114/98, la sospensione dell'attività di vendita su area pubblica sul territorio comunale per un periodo di tempo non superiore a 20 giorni, ferma restando la responsabilità per danni arrecati ai beni pubblici.

2. Si considerano di particolare gravità:

- a) il commercio di prodotti contraffatti, adulterati, ecc.;
- b) il commercio di prodotti non conformi alla normativa poste a tutela del consumatore;
- c) il mancato pagamento dei servizi inerenti al mercato e delle tariffe T.O.S.A.P. e altri oneri e contributi dovuti all'Amministrazione comunale;
- d) il reiterato mancato rispetto dell'orario di vendita;
- e) gravi violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti la pulizia del posteggio e delle aree di mercato;
- f) il doloso danneggiamento della sede stradale, del manto erboso ove esistente, degli elementi di arredo urbano, del patrimonio arboreo e dei manufatti di servizio.
- g) il mancato rispetto delle norme in materia igienico-sanitaria.

3. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno due volte nell'arco di dodici mesi, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta.

Art. 37 - Revoca e decadenza dell'autorizzazione/concessione d'esercizio

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica è revocata quando sia accertata la sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni:

- a) il titolare dell'autorizzazione non inizia l'attività entro sei mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione stessa, salvo proroga in caso di comprovata necessità con richiesta presentata almeno quindici giorni prima dalla data di scadenza del termine. L'attività in forma itinerante si considera iniziata con l'iscrizione al registro delle imprese, l'apertura della partita IVA e l'iscrizione all'INPS;
- b) per decadenza della concessione del posteggio per mancato utilizzo del medesimo, in ciascun anno solare, per periodi complessivamente superiori a 4 (quattro) mesi ovvero superiori ad un terzo del periodo di operatività del mercato; le assenze sono giustificate e quindi non vengono conteggiate ai fini della decadenza se effettuate per malattia o gravidanza, purché la giustificazione dell'assenza pervenga al Comune entro 30 giorni dal verificarsi dell'assenza stessa (sono considerate assenze per gravidanza tutte quelle fatte dalla titolare di posteggio successivamente alla presentazione di un certificato di gravidanza e quelle fatte nei tre mesi successivi al parto); le giustificazioni delle assenze si riferiscono esclusivamente al titolare della concessione (in caso di società, la giustificazione dell'assenza deve riguardare contemporaneamente tutti i legali rappresentanti, salvo che la società abbia preventivamente designato un socio che normalmente partecipa al mercato; in tal caso le assenze possono essere giustificate esclusivamente con riferimento al socio designato); l'assenza per malattia potrà essere giustificata per un periodo non

superiore a 15 mesi anche non continuativi, nell'ambito di 24 mesi solari consecutivi, purché certificata come sopra;

- c) il titolare non risulta più in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5 del D.Lgs. 114/1998, e s.m.i.;
- d) il titolare di autorizzazione per l'esercizio dell'attività in forma itinerante sospende la stessa per più di un anno, salvo proroga in caso di comprovata necessità.

2. In caso di revoca di autorizzazione rilasciata a seguito di affidamento in gestione a terzi (affitto o comodato), il proprietario originario decade dal diritto di reintestazione.

3. Il Responsabile del Settore competente in materia di commercio, accertata una delle fattispecie di cui al comma 1°, la contesta all'interessato fissando un termine per eventuali controdeduzioni, decorso inutilmente il quale, provvede all'emanazione del provvedimento di revoca. Il provvedimento di revoca, congruamente motivato, è comunicato all'interessato, per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o notifica, ovvero PEC. Nel caso di cui al comma 2°, il provvedimento deve essere comunicato anche al proprietario dell'azienda.

Art. 38 - Sanzioni

1. La violazione delle norme previste all'art. 9, commi 1° e 4°, del presente regolamento è punita con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 29, comma 1°, del D.Lgs. 114/1998.

2. Chiunque violi le limitazioni ed i divieti stabiliti dall'art. 7, commi 1° e 19°, del presente regolamento, è punito, come previsto all'art. 29, comma 2°, del D.Lgs. 114/98, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 516,00 ad Euro 3.098,00.

3. L'inosservanza delle disposizioni contenute in questo regolamento, non disciplinate dal D.Lgs. 114/98, da altre specifiche norme, e dai commi 1° e 2° del presente articolo, è punita con la sanzione amministrativa di Euro 250,00, come pagamento in misura ridotta, ai sensi della legge 24.11.1981, n. 689, e s.m.i.. Viene sanzionata ai sensi del presente comma anche l'occupazione di uno spazio maggiore rispetto a quello indicato nella concessione di posteggio, fermo restando quanto previsto nel regolamento T.O.S.A.P..

4. L'inosservanza al provvedimento di sospensione emesso ai sensi dell'art. 36 del presente regolamento comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 500,00, quale pagamento in misura ridotta e potrà essere disposta la revoca.

CAPO VII - CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO

Art. 39 - Oneri e imposte per l'occupazione del posteggio

1. Per l'occupazione del suolo pubblico deve essere corrisposto il relativo canone secondo le modalità indicate nel regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e nel provvedimento con il quale sono approvate le relative misure, e le altre imposte, tasse e oneri comunali previste.
2. Il pagamento degli oneri di cui al precedente comma sono dovuti fino al giorno in cui il posteggio è stato riconsegnato nella libera e piena disponibilità del Comune, libero da cose ed attrezzature del concessionario.
3. Ai titolari di posteggi che siano inadempienti nei confronti del pagamento dei suddetti oneri viene assegnato un termine di 30 (trenta) giorni per regolarizzare la propria situazione debitoria, anche eventualmente con forme di rateizzazione in base ai principi fissati dalle disposizioni di legge e regolamento vigenti in materia. Qualora gli interessati non regolarizzino la morosità entro il predetto termine si procede, previa diffida, alla sospensione dell'autorizzazione/concessione allo svolgimento dell'attività nel posteggio concesso, fino alla regolarizzazione della morosità; tale sospensione ha quale conseguenza l'effettuazione di assenze non giustificate di cui all'art. 37 del presente regolamento.

Art. 40 - Servizi a supporto del mercato

1. Qualora sia stata predisposta dal Comune a servizio del mercato la rete di distribuzione dell'energia elettrica, o altri servizi specifici in relazione alle caratteristiche dei singoli mercati, tutti gli operatori devono obbligatoriamente sostenere le spese relative a detti servizi e alla loro manutenzione.
2. In caso di cessione dell'azienda o ramo d'azienda per affitto o comodato, l'obbligo del pagamento dei costi succitati rimane in capo al titolare della concessione e non all'affittuario o comodatario.
3. Ai titolari di posteggi che siano inadempienti nel pagamento di una quota relativa ai costi delle forniture dei servizi succitati, viene disposta la sospensione dell'attività prevista all'art. 36 del presente regolamento fino alla regolarizzare della propria situazione debitoria.
4. Le spese di cui ai succitati commi devono essere suddivise anche tra gli operatori precari che abbiano partecipato al mercato con continuità (almeno metà delle presenze nell'anno solare).

Art. 41 - Revoca della concessione del posteggio

1. Il Comune può revocare la concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse, con esclusione di qualsiasi onere a carico del Comune stesso.
2. I motivi della revoca vanno preventivamente comunicati all'interessato ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/1990, indicandogli l'esistenza di eventuali posteggi liberi in altre aree pubbliche comunali, in modo da consentirgli di orientare opportunamente le proprie scelte operative.
3. In caso di revoca, il Comune si attiverà per proporre all'interessato un altro posteggio nel territorio comunale. Il nuovo posteggio, proposto in sostituzione, deve avere possibilmente una superficie non inferiore e deve essere il più possibile simile a quello revocato.
4. La revoca, debitamente motivata negli elementi di fatto e di diritto, è disposta dal Responsabile del Settore competente in materia di commercio, che ne cura anche la comuni-

cazione all'interessato, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, oppure notifica, oppure PEC.

CAPO VIII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 42 - Limiti per le zone aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale

1. Nelle zone sottoposte a vincolo di cui al D.Lgs. 490/99, l'attività può essere limitata a tipologie merceologiche particolari, sentita l'autorità competente in relazione allo specifico vincolo. Dette tipologie sono contenute nelle singole schede relative ai mercati, ai posteggi isolati e alle fiere, allegate alla deliberazione di cui all'art. 14 del presente regolamento.
2. Nei casi di cui al comma 1°, nella previsione di specifiche tipologie merceologiche diverse da quelle esistenti, il Comune può proporre l'assegnazione di un posteggio sostitutivo agli operatori già titolari di posteggio non intenzionati a porre in vendita gli articoli delle tipologie merceologiche stabilite. Qualora l'operatore rifiuti la proposta di posteggio sostitutivo si provvede a negare il rinnovo della concessione alla scadenza decennale.

Art. 43 - Commissioni di mercato

1. Per ciascun mercato, anche all'ingrosso, è data facoltà agli operatori di istituire apposite commissioni con competenze propositive e consultive sulle diverse problematiche relative alla gestione delle attività all'interno del mercato medesimo.
2. Tale commissione sarà composta da n° 3 membri nei mercati costituiti da n. 10 a n. 100 posteggi e da n° 5 membri nei mercati composti da un numero di posteggi superiori a 100.
3. La durata di ciascuna commissione è pari ad un periodo di anni 5 (cinque).
4. I membri della commissione di ciascun mercato sono eletti dagli operatori titolari di posteggio nel mercato medesimo, tra i medesimi operatori, ovvero tra i rappresentanti delle associazioni di categoria e dei consumatori più rappresentative a livello locale.
5. Le modalità per l'elezione dei membri ed il funzionamento delle commissioni sono definite da apposito disciplinare da adottarsi da parte del Responsabile del Settore competente in materia di commercio.

Art. 44 - Disposizioni transitorie

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamento vigenti nel tempo.
2. L'entrata in vigore di nuove direttive comunitarie, di leggi statali o regionali modificatrici delle norme vigenti in materia di commercio su aree pubbliche comporta l'adeguamento automatico delle disposizioni del presente regolamento, senza necessità di alcun recepimento o presa d'atto da parte dell'Ente.
3. Fino a nuova e diversa deliberazione di riordino delle aree destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche, adottata dal Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 14 del presente regolamento, resta fermo quanto stabilito con deliberazione consiliare n° 15 del 14.01.2000, limitatamente all'istituzione, all'ubicazione e alle dimensioni delle aree e dei posteggi.

Art. 45 - Abrogazione di norme

1. Le norme regolamentari comunali in contrasto col presente regolamento sono abrogate.

Art. 46 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera con cui viene approvato.